Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 71° — **ROMA - Mercoledì, 9 luglio 1930 - ANNO VIII** — **Numero 159**

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

Nuovi prezzi dal 1° gennaio 1930

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	120	70	50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	80	50	35
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 50 — Estero L. 100.

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta. L'Amministrazione può concedere una decorrenza anteriore tenuto conto delle scorte esistenti.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,50 nel Regno, in lire 3 all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 - 50-033 - 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 - 50-033 - 53-914

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle finanze e presso le seguenti Librerie depositarie:

CONCESSIONARI ORDINARI. — **Alessandria:** Boffi Angelo, via Umberto I. — **Ancona:** Fogola Giuseppe, Corso Vittorio Emanuele n. 30. — **Arezzo:** Pellegrini A., via Cavour n. 15. — **Asmara:** A. A. F. Cicero — **Bari:** Libreria Editrice Favia Luigi & Guglielmo, via Sparano n. 36. — **Belluno:** Benetta Silvio. — **Benevento:** Tomaselli E., Corso Garibaldi n. 219. — **Bengasi:** Russo Francesco. — **Bergamo**: Libreria Int. P. D. Morandini. — **Bologna**: Cappelli L., via Farini n. 6. — **Brescia:** Castoldi E., Largo Zanardelli. — **Bolzano:** Rinfreschi Lorenzo. — **Caltanissetta:** P. Milia Russo. — **Campobasso:** Colanieri Giovanni « Casa Molisana del Libro ». — **Caserta:** F. Croce e F. — **Catania:** Libr. Int. Giannotta Nicolò, via Lincoln nn. 271-275; Soc. Ed. Internazionale, via Vittorio Emanuele n. 135. — **Catanzaro:** Scaglione Vito. — **Chieti:** Piccirilli F. — **Como:** Nani Cesare. — **Cremona:** Libr. Sonzogno E. — **Cuneo:** Libr. Editrice Salomone Giuseppe, via Roma n. 68. — **Enna:** G. B. Buscemi. — **Ferrara**: G. Lunghini & F. Bianchini, piazza Pace n. 31. — **Firenze:** Rossini Armando, piazza dell'Unità Italiana n. 9; Ditta Bemporad & F., via Proconsolo n. 7. — **Fiume:** Libr. popolare « Minerva », via Galilei n. 6. — **Foggia:** Pilone Michele. — **Forlì:** Archetti G., Corso Vittorio Emanuele n. 12. — **Frosinone:** Grossi prof. Giuseppe. — **Genova:** F.lli Treves dell'A.L.I., piazza Fontane Marose; Soc. Ed. Internazionale, via Petrarca nn. 22-24-r. — **Gorizia:** G. Paternolli, Corso Giuseppe Verdi n. 37. — **Grosseto:** Signorelli F. — **Imperia:** Benedusi S. — **Imperia Oneglia:** Cavillotti G. — **Livorno:** S. Belforte & C. — **Lucca:** S. Belforte & C. — **Macerata:** P. M. Ricci. — **Mantova:** U. Mondovi, Portici Umberto I n. 34. — **Messina:** G. Principato, viale S. Martino nn. 141-143; V. Ferrara, viale S. Martino n. 45; G. D'Anna, viale S. Martino. — **Milano:** F.lli Treves dell'A.L.I., Galleria Vittorio Emanuele nn. 64-66-68; Soc. Ed. Internazionale, via Bocchetto n. 8; A. Vallardi, via Stelvio n. 2; Luigi di Giacomo Pirola, via Cavallotti n. 16. — **Modena:** G. T. Vincenzi & N., portico del Collegio. — **Napoli:** F.lli Treves dell'A.L.I., via Roma nn. 249-250; Raffaele Majolo & F., via T. Caravita n. 30; A. Vallardi, via Roma n. 37. — **Novara:** R. Guaglio, Corso Umberto I n. 26; Istituto Geografico De-Agostini. — **Nuoro:** G. Malgaroli. — **Padova:** A. Draghi, via Cavour n. 9. — **Palermo:** O. Fiorenza, Corso Vittorio Emanuele n. 335. — **Parma:** Fiaccadori della Soc. Ed. Internazionale, via del Duomo nn. 20-26. — **Pavia:** Succ. Bruni Marelli. — **Perugia:** Natale Simonelli. — **Pesaro:** Rodope Gennari. — **Piacenza:** A. Del-Maino, via Romagnosi. — **Pisa:** Popolare Minerva; Riunite Sottoborgo. — **Pistoia:** A. Pacinotti. — **Pola:** E. Schmidt, piazza Foro n. 17. — **Potenza**: Gerardo Marchesiello. — **Ravenna:** E. Lavagna & F. — **Reggio Calabria:** R. D'Angelo. — **Reggio Emilia:** Luigi Bonvicini, via Francesco Crispi. — **Rieti:** A. Tomassetti. — **Roma:** F.lli Treves dell'A.L.I., Galleria Piazza Colonna; A. Signorelli, via degli Orfani n. 88; Maglione, via Due Macelli n. 88; Mantegazza, via 4 Novembre n. 145; Stamperia Reale, vicolo del Moretto n. 6; Dott. G. Bardi, piazza Madama nn. 19-20; A. Vallardi, Corso Vittorio Emanuele n. 35; Littorio, Corso Umberto I n. 330. — **Rovigo:** G. Marin, via Cavour n. 48. — **Salerno:** Nicola Saracino, Corso Umberto I nn. 13-14. — **Sansevero:** Luigi Venditti, piazza Municipio n. 9. — **Sassari:** G. Ledda, Corso Vittorio Emanuele n. 14. — **Savona:** Lodola. — **Siena:** S. Bernardino, via Cavour n. 42. — **Sondrio:** E. Zurucchi, via Dante n. 9. — **Spezia:** A. Zacutti, via F. Cavallotti n. 3. — **Teramo:** L. D. Ignazio. — **Terni:** Stabilimento Alterocca. — **Torino:** F. Casanova & C., piazza Carignano; Soc. Ed. Internazionale, via Garibaldi n. 20; F.lli Treves dell'A.L.I., via S. Teresa n. 6; Lattes & C., via Garibaldi n. 3. — **Trapani:** G. Banci, Corso Vittorio Emanuele n. 82. — **Trento:** Marcello Disertori, via S. Pietro n. 6. — **Treviso:** Longo & Zoppelli. — **Trieste:** L. Cappelli, Corso Vittorio Emanuele n. 12; F.lli Treves, Corso Vittorio Emanuele n. 27. — **Tripoli:** Libr. Minerva di Cacopardo Fortunato, Corso Vittorio Emanuele. — **Udine:** A. Benedetti, via Paolo Sarpi n. 41. — **Varese:** Maj Malnati, via Rossini n. 18. — **Venezia:** Umberto Sormani, via Vittorio Emanuele n. 3844. — **Vercelli:** Bernardo Cornale. — **Verona:** Remigio Cabianca, via Mazzini n. 42. — **Vicenza:** G. Galla, via Cesare Battisti n. 2. — **Viterbo:** F.lli Buffetti. — **Zara:** E. De Schönfeld, piazza Plebiscito.

CONCESSIONARI SPECIALI. — **Bari:** Giuseppe Pansini & F., Corso Vittorio Emanuele nn. 100-102. — **Milano:** Ulrico Hoepli, Galleria De-Cristoforis. — **Reggio Calabria:** Quattrone e Bevacqua. — **Roma:** Biblioteca d'Arte; Dott. M. Recchi, piazza Ricci. — **Torino:** Luigi Druetto, via Roma n. 4; Rosemberg-Sellier, via Maria Vittoria n. 18. — **Trieste:** G. U. Trani, via Cavana n. 2. — **Pinerolo:** Mascarelli Chiantore. — **Viareggio:** Buzi Matraia, via Garibaldi n. 57.

CONCESSIONARI ALL'ESTERO. — **Uffici Viaggio e Turismo della C.I.T. nelle principali città del mondo.** — **Budapest:** Libr. Eggenberger-Karoly, Kossuth, L.U. 2. — **Buenos Ayres:** Italianissima Libreria Mele, via Lavalle, 538. — **Lugano:** Alfredo Arnold, Rue Luvini Perseghini. — **Parigi:** Società Anonima Libreria Italiana, Rue du 4 September, 24.

CONCESSIONARI ALL'INGROSSO. — Messaggerie Italiane: **Bologna,** via Milazzo, 11; **Firenze,** Canto dei Nelli, 10; **Genova,** via degli Archi Ponte Monumentale; **Milano,** Broletto, 24; **Napoli,** via Mezzocannone, 7; **Roma,** via del Pozzetto, 118; **Torino,** via dei Mille, 24.

Veggansi le modificazioni apportate all'ultimo comma delle norme inserite nella testata del « Foglio delle Inserzioni ».

AVVISO

Si avvertono gli Enti, gli Uffici ed i Privati ammessi **alla distribuzione gratuita** dei fascicoli della Raccolta Ufficiale delle leggi e decreti **(tanto in edizione normale che economica)** che l'apposito ufficio in Roma, via Giulia, 52, è stato soppresso e che, quindi, tutta la corrispondenza ed i reclami inerenti **a tale distribuzione gratuita** vanno diretti all'**On. Ministero della giustizia - Direzione generale degli affari civili - Ufficio VI - Roma.**

I reclami e la corrispondenza relativa agli **abbonamenti ed alla vendita** dei fascicoli della suddetta Raccolta Ufficiale per **entrambe le edizioni, vanno invece indirizzati all'Istituto Poligrafico dello Stato - Piazza Verdi - Roma.**

SOMMARIO

Numero di pubblicazione — LEGGI E DECRETI

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione **1215.**

LEGGE 26 aprile 1930, n. 877.

Approvazione della Convenzione concernente l'istituzione di metodi di fissazione dei salari minimi, adottata dalla Conferenza internazionale del lavoro a Ginevra nella sua XI sessione (30 maggio-16 giugno 1928).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data nel Regno alla Convenzione concernente l'istituzione di metodi di fissazione dei salari minimi, adottata dalla Conferenza internazionale del lavoro a Ginevra nella sua XI sessione (30 maggio-16 giugno 1928).

Art. 2.

La presente legge entrerà in vigore alla data e alle condizioni indicate nell'art. 7 della Convenzione di cui all'articolo precedente.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 26 aprile 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

GRANDI — BOTTAI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

ALLEGATO.

Projet de convention concernant l'institution de méthodes de fixation des salaires minima.

La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail de la Société des Nations,

Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail et s'y étant réunie le 30 mai 1928, en sa onzième session,

Après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives aux méthodes de fixation des salaires minima, question constituant le premier point de l'ordre du jour de la session, et

Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d'un projet de convention internationale,

adopte, ce seizième jour de juin mil neuf cent vingt-huit, le projet de convention ci-après à ratifier par les Membres

de l'Organisation internationale du Travail conformément aux dispositions de la Partie XIII du Traité de Versailles et des Parties correspondantes des autres Traités de Paix:

Article 1er.

Tout Membre de l'Organisation internationale du Travail qui ratifie la présente convention s'engage à instituer ou à conserver des méthodes permettant de fixer des taux minima de salaires pour les travailleurs employés dans des industries ou parties d'industries (et en particulier dans les industries à domicile) où il n'existe pas de régime efficace pour la fixation des salaires par voie de contrat collectif ou autrement et où les salaires sont exceptionnellement bas.

Le mot « industries », aux fins de la présente convention, comprend les industries de transformation et le commerce.

Article 2.

Chaque Membre qui ratifie la présente convention a la liberté de décider, après consultation des organisations patronales et ouvrières, s'il en existe pour l'industrie ou partie d'industrie en question, à quelles industries ou parties d'industries, et en particulier à quelles industries à domicile ou parties de ces industries, seront appliquées les méthodes de fixation des salaires minima prévues à l'article 1er.

Article 3.

Chaque Membre qui ratifie la présente convention a la liberté de déterminer les méthodes de fixation des salaires minima ainsi que les modalités de leur application.

Toutefois,

1) Avant d'appliquer les méthodes à une industrie ou partie d'industrie déterminée, les représentants des employeurs et travailleurs intéressés, y compris les représentants de leurs organisations respectives si de telles organisations existent, devront être consultés, ainsi que toutes autres personnes, spécialement qualifiées à cet égard par leur profession ou leurs fonctions, auxquelles l'autorité compétente jugerait opportun de s'adresser;

2) Les employeurs et travailleurs intéressés devront participer à l'application des méthodes, sous la forme et dans le mesure qui pourront être déterminées par la législation nationale, mais, dans tous les cas, en nombre égal et sur un pied d'égalité;

3) Les taux minima de salaires qui auront été fixés seront obligatoires pour les employeurs et travailleurs intéressés; ils ne pourront être abaissés par eux ni par accord individuel, ni, sauf autorisation générale ou particulière de l'autorité compétente, par contrat collectif.

Article 4.

Tout Membre qui ratifie la présente convention doit prendre les mesures nécessaires, au moyen d'un sistème de contrôle et de sanctions, pour que, d'une part, les employeurs et travailleurs intéressés aient connaissance des taux minima des salaires en vigueur et que, d'autre part, les salaires effectivement versés ne soient pas inférieurs aux taux minima applicables.

Tout travailleur auquel les taux minima sont applicables et qui a reçu des salaires inférieurs à ces taux doit avoir le droit, par voie judiciaire ou autre voie légale, de recouvrer le montant de la somme qui lui reste due, dans le délai qui pourra être fixé par la législation nationale.

Article 5.

Tout Membre qui ratifie la présente convention doit communiquer chaque année au Bureau international du Travail un exposé général donnant la liste des industries ou parties d'industries dans lesquelles ont été appliquées des méthodes de fixation des salaires minima et faisant connaître les modalités d'application de ces méthodes ainsi que leurs résultats. Cet exposé comprendra des indications sommaires sur les nombres approximatifs de travailleurs soumis à cette réglementation, les taux de salaires minima fixés et, le cas échéant, les autres mesures les plus importantes relatives aux salaires minima.

Article 6.

Les ratifications officielles de la présente convention, dans les conditions prévues à la Partie XIII du Traité de Versailles et aux Parties correspondantes des autres Traités de Paix, seront communiquées au Secrétaire général de la Société des Nations et par lui enregistrées.

Art. 7.

La présente convention ne liera que les Membres de l'Organisation internationale du Travail dont la ratification aura été enregistrée au Secrétariat.

Elle entrera en vigueur douze mois après que les ratifications de deus Membres auront été enregistrées par le Secrétaire général.

Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque Membre douze mois après la date où sa ratification aura été enregistrée.

Article 8.

Aussitôt que les ratifications de deux Membres de l'Organisation internationale du Travail auront été enregistrées au Secrétariat, le Secrétaire général de la Société des Nations notifiera ce fait à tous les Membres de l'Organisation internationale du Travail. Il leur notifiera également l'enregistrement des ratifications qui lui seront ultérieurement communiquées par tous autres Membres de l'Organisation.

Art. 9.

Tout Membre ayant ratifié la présente convention peut la denoncer à l'expiration d'une période de dix années après la date de la mise en vigueur initiale de la convention, par un acte communiqué au Secrétaire général de la Société des Nations, et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu'une année après avoir été enregistrée au Secrétariat.

Tout Membre ayant ratifié la présente convention qui, dans le délai d'une année après l'expiration de la période de dix années mentionnée au paragraphe précédent, ne fera pas usage de la faculté de dénonciation prévue par le présent article, sera lié pour une nouvelle periode de cinq années dans les conditions prévues au présent article.

Article 10.

Au moins une fois tous le dix ans, le Conseil d'administration du Bureau international du Travail devra présenter à la Conférence un rapport sur l'application de la présente convention et décider s'il y a lieu d'inscrire à l'ordre du jour de la Conférence la question de la revision ou de la modification de ladite convention.

Article 11.

Les textes français et anglais de la présente convention feront foi l'un de l'autre.

Le texte qui précède est le texte authentique du projet de convention dûment adopté par la Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail dans sa onzième session qui s'est tenue à Genève et qui a été déclarée close le 16 juin 1928.

En foi de quoi ont apposé leurs signatures, le 22 juin 1928:

Le Président de la Conférence:
CHARLOS SAAVEDRA LAMAS.

Le Direct. du Bureau internat. du Travail:
ALBERT THOMAS.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per gli affari esteri:
GRANDI.

Numero di pubblicazione 1216.

LEGGE 23 giugno 1930, n. 899.
Esenzione dall'imposta sui fabbricati delle autorimesse.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

L'esenzione per venticinque anni dall'imposta sui fabbricati e dalle relative sovrimposte comunale e provinciale, di cui all'art. 1 della legge 7 giugno 1928, n. 1780, è estesa alle nuove costruzioni od alle parti di esse, adibite ad uso di autorimessa, condotte a termine tra il 1° gennaio 1928 ed il 31 dicembre 1935.

I negozi esenti dalla imposta e sovrimposte sui fabbricati ai sensi del R. decreto 8 marzo 1923, n. 695, e della legge 7 giugno 1928, n. 1780, continuano a fruire della esenzione stessa anche se vengano destinati ad autorimessa.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 giugno 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 1217.

REGIO DECRETO 15 maggio 1930, n. 872.
Regificazione della Pinacoteca provinciale di Siena.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto l'atto in data 22 aprile 1929-VII, col quale l'Amministrazione provinciale di Siena, col consenso dell'Amministrazione comunale di Siena, cede in uso al Ministero dell'educazione nazionale i locali già sistemati e in parte da sistemarsi nei palazzi Buonsignori e Brigidi e loro adiacenze per allocarvi la Pinacoteca annessa all'Istituto provinciale di belle arti, che il detto Ministero riceve in deposito sulla base di definitivo inventario da redigersi;

Veduto l'art. 2 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il parere del Consiglio superiore per le antichità e belle arti e quello del Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' approvato l'atto 22 aprile 1929-VII, col quale l'Amministrazione provinciale di Siena, col consenso del Municipio di Siena, cede in uso allo Stato e per esso al Ministero dell'educazione nazionale i locali, in parte già sistemati e in parte da sistemarsi, dei palazzi Buonsignori e Brigidi e loro adiacenze per allocarvi la Pinacoteca annessa all'Istituto provinciale di belle arti, che il Ministero su indicato riceve in deposito.

Art. 2.

La Pinacoteca predetta viene regificata ed assumerà, una volta nella nuova sede, il nome di « R. Pinacoteca di Siena ».

Art. 3.

Il Regio soprintendente all'arte medioevale e moderna per la Toscana II è incaricato della direzione del nuovo Istituto e provvederà agli atti di competenza necessari alla sua sistemazione iniziale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 maggio 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GIULIANO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 luglio 1930 - Anno VIII
Atti del Governo, registro 298, foglio 12. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 1218.

REGIO DECRETO 9 giugno 1930, n. 894.
Separazione patrimoniale e reparto delle attività e passività fra le provincie di Catania e di Enna.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduti il R. decreto-legge 2 gennaio 1927, n. 1, convertito nella legge 29 dicembre 1927, n. 2584, e la legge 27 dicembre 1928, n. 2962;

Vedute le deliberazioni dei Rettorati delle provincie di Catania e di Enna, rispettivamente in data 7 febbraio e 8 marzo 1930, con le quali è stato ratificato l'accordo concluso il 4 febbraio 1930 per la separazione patrimoniale e il reparto delle attività e passività fra le Provincie medesime;

Veduti i pareri espressi dalla Giunta provinciale amministrativa di Enna in adunanza 25 marzo 1930 e dalla Giunta provinciale amministrativa di Catania in adunanza 18 aprile 1930;

Udito il parere del Consiglio di Stato, sezione I, in adunanza 27 maggio 1930, il quale parere si intende nel presente decreto riportato;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'accordo concluso il 4 febbraio 1930 dai rappresentanti delle provincie di Catania e di Enna, per la separazione patrimoniale e il reparto delle attività e passività fra le Provincie medesime, è approvato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 giugno 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *luglio* 1930 - *Anno VIII*
Atti del Governo, registro 298, *foglio* 26. — MANCINI.

Numero di pubblicazione **1219**.

REGIO DECRETO 9 giugno 1930, n. 895.

Separazione patrimoniale e reparto delle attività e passività fra le provincie di Enna e Caltanissetta.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto-legge 2 gennaio 1927, n. 1, convertito nella legge 29 dicembre 1927, n. 2584;

Vedute le deliberazioni dei commissari per la straordinaria amministrazione delle provincie di Enna e Caltanissetta, rispettivamente in data 27 ottobre e 28 novembre 1928, con le quali è stato ratificato l'accordo concluso il 23 ottobre detto anno per la separazione patrimoniale e il reparto delle attività e passività fra le Provincie medesime;

Veduti i pareri espressi dalla Giunta provinciale amministrativa di Enna in adunanza 20 novembre 1928 e dalla Giunta provinciale amministrativa di Caltanissetta in adunanza 23 gennaio 1929;

Udito il Consiglio di Stato, sezione I, in adunanza 27 maggio 1930, il cui parere si intende nel presente decreto riportato;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'accordo concluso il 23 ottobre 1928 dai commissari incaricati della straordinaria amministrazione delle provincie di Enna e Caltanissetta, per la separazione patrimoniale e il reparto delle attività e passività fra le Provincie medesime, è approvato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 giugno 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *luglio* 1930 - *Anno VIII*
Atti del Governo, registro 298, *foglio* 27. — MANCINI.

Numero di pubblicazione **1220**.

REGIO DECRETO 10 aprile 1930, n. 896.

Approvazione della convenzione per la concessione della costruzione e dell'esercizio della ferrovia Casalecchio-Vignola.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e le automobili, approvato con Nostro decreto 9 maggio 1912, n. 1447;

Viste le leggi 27 giugno 1912, n. 638; 14 luglio 1912, n. 835; 29 dicembre 1912, n. 1365; 8 giugno 1913, n. 631; 23 luglio 1914, n. 742, e il Nostro decreto 8 marzo 1914, n. 428;

Visti i decreti-legge 23 febbraio 1919, n. 303; 8 luglio 1919, n. 1327; 23 gennaio 1921, n. 56; 31 agosto 1921, n. 1222; 6 febbraio 1923, n. 431; 23 maggio 1924, nn. 996 e 998, convertiti nella legge 17 aprile 1925, n. 473;

Visti i decreti-legge 3 aprile 1921, n. 757, convertito nella legge 25 giugno 1926, n. 1262; 29 luglio 1925, n. 1509, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562; 31 dicembre 1925, n. 2525, convertito nella legge 25 novembre 1926, n. 2083; 16 agosto 1926, n. 1595, convertito nella legge 21 giugno 1928, n. 1473, ed il decreto-legge 2 agosto 1929, n. 2150;

Sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta dei Nostri Ministri Segretari di Stato per le comunicazioni e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvata e resa esecutoria la convenzione stipulata il 26 marzo 1930 - Anno VIII, tra i delegati dei Ministri per le comunicazioni e per le finanze, in rappresentanza dello Stato, ed il rappresentante della provincia di Bologna, per la concessione della costruzione e dell'esercizio della ferrovia Casalecchio-Vignola.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 aprile 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *luglio* 1930 - *Anno VIII*
Atti del Governo, registro 298, *foglio* 28. — FERZI.

Numero di pubblicazione 1221.

REGIO DECRETO 12 maggio 1930, n. 908.

Norme per l'attuazione della legge 20 marzo 1930, n. 206, sul Consiglio nazionale delle corporazioni.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

In virtù della facoltà a Noi delegata dall'art. 20 della legge 20 marzo 1930, n. 206;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto col Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, col Ministro per gli affari esteri, col Ministro per le colonie, col Ministro per la giustizia e gli affari di culto, col Ministro per le finanze, col Ministro per la guerra, col Ministro per la marina, col Ministro per l'aeronautica, col Ministro per l'educazione nazionale, col Ministro per i lavori pubblici, col Ministro per l'agricoltura e le foreste e col Ministro per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

CAPO I.

Presidenza del Consiglio nazionale delle corporazioni.

Art. 1.

Il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, può delegare la presidenza del Consiglio nazionale delle corporazioni, per tutte le adunanze che egli non intenda presiedere personalmente, al Ministro per le corporazioni.

Art. 2.

Il Presidente del Consiglio nazionale delle corporazioni:

1° convoca i vari organi del Consiglio e ne dirige i lavori;

2° assegna ai diversi organi del Consiglio le materie da trattare che non siano assegnate dalla legge 20 marzo 1930, n. 206, o da altre disposizioni;

3° fissa l'elenco degli argomenti da trattare in ciascuna riunione degli organi del Consiglio;

4° ordina la trasmissione dei pareri che il Consiglio dà a norma dell'art. 10 della legge 20 marzo 1930, n. 206, e promuove la pubblicazione, nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Bollettino del Ministero delle corporazioni, delle tariffe e dei regolamenti determinati in base a quanto dispone l'articolo 11, e delle norme formate e degli accordi ratificati dal Consiglio, giusta l'art. 12 della detta legge.

Art. 3.

Il Presidente del Consiglio nazionale delle corporazioni ha facoltà di disporre che taluni dei membri del Consiglio facenti parte dell'Assemblea generale, indicati nell'art. 5, comma 4°, n. 1 a 10, della legge 20 marzo 1930, n. 206, siano chiamati a partecipare, con voto consultivo, ad adunanze di sezioni, sottosezioni o commissioni speciali permanenti.

CAPO II.

Presidenza delle riunioni degli organi del Consiglio nazionale delle corporazioni.

Art. 4.

Oltre il Presidente del Consiglio nazionale delle corporazioni e le persone indicate dall'art. 3 della legge 20 marzo 1930, n. 206, possono, in seguito a speciale provvedimento del Presidente, presiedere singole adunanze di sezioni e sottosezioni anche riunite e di commissioni speciali permanenti, i Ministri o i Sottosegretari di Stato dei Ministeri particolarmente interessati alle questioni da trattare e, eventualmente, membri del Consiglio o, quando si tratti di questioni connesse alle controversie previste dall'art. 17 della legge 3 aprile 1926, n. 563, le persone che, ai sensi dell'art. 37 delle presenti norme, dirigano l'esperimento di conciliazione di cui agli articoli 13 cap. e 19 della legge 20 marzo 1930, n. 206.

Art. 5.

Il Presidente della riunione di un organo del Consiglio nazionale delle corporazioni mantiene l'ordine, fa osservare il regolamento, concede la facoltà di parlare, dirige la discussione, pone le questioni e provvede al buon andamento dei lavori.

CAPO III.

Assemblea generale del Consiglio nazionale delle corporazioni

Art. 6.

L'Assemblea generale del Consiglio nazionale delle corporazioni si riunisce normalmente due volte l'anno in sessione ordinaria, l'una nei mesi di marzo, aprile o maggio, l'altra nei mesi di settembre, ottobre o novembre.

Art. 7.

L'Assemblea generale del Consiglio nazionale delle corporazioni si riunisce straordinariamente per determinazione del Presidente o se una terza parte dei membri ne domanda per iscritto la convocazione per provvedere su determinati oggetti.

L'Assemblea generale deve essere convocata entro dieci giorni dalla deliberazione del Comitato corporativo centrale o dalla presentazione della domanda dei membri del Consiglio, salvo casi di urgenza.

Art. 8.

La convocazione dei membri del Consiglio deve essere fatta dal Presidente con lettere raccomandate o con telegrammi.

La lettera o il telegramma, con l'elenco degli oggetti da trattare, deve essere spedita al domicilio di ciascun membro del Consiglio almeno otto giorni prima di quello stabilito per la prima adunanza così per le sessioni ordinarie, come per le altre.

Art. 9.

Nei casi d'urgenza, le lettere o i telegrammi con l'elenco degli oggetti da trattare, di cui all'articolo precedente, devono essere inviati al domicilio dei membri del Consiglio almeno cinque giorni prima di quello fissato per la prima adunanza.

Art. 10.

Per la validità delle riunioni dell'Assemblea generale occorre l'intervento di almeno la metà dei suoi membri, in prima convocazione; di almeno un terzo, in seconda convocazione.

Art. 11.

Quando, in seguito alla convocazione dell'Assemblea generale, la seduta non può aver luogo per mancanza di numero legale, ne è steso verbale, nel quale si devono indicare i nomi degli intervenuti.

Art. 12.

E' seduta di seconda convocazione per ogni oggetto inscritto all'ordine del giorno quella che succede ad una precedente, dichiarata nulla per mancanza di numero legale.

Anche la seconda convocazione deve essere fatta con lettere raccomandate o con telegrammi, nei termini e nei modi indicati dall'art. 8 delle presenti norme.

Quando le lettere o i telegrammi spediti per la prima convocazione indichino anche il giorno della seconda, per il caso che questa rendasi necessaria, le lettere o i telegrammi per la seconda convocazione sono spediti ai soli membri del Consiglio non intervenuti alla prima.

Art. 13.

L'Assemblea generale del Consiglio nazionale delle corporazioni non può, salvo che il Presidente del Consiglio disponga diversamente, discutere o provvedere, sopra materie non comprese nell'elenco comunicato ai membri con le lettere o i telegrammi di convocazione.

Art. 14.

Le sedute dell'Assemblea generale sono pubbliche.

Il Presidente può, quando lo creda necessario, ordinare che una seduta abbia luogo a porte chiuse.

I membri del Consiglio sono obbligati all'osservanza del segreto sulle discussioni che abbiano luogo a porte chiuse e sui provvedimenti che siano in esse presi.

CAPO IV.

Sezioni e sottosezioni.

Art. 15.

Le sezioni o sottosezioni del Consiglio nazionale delle corporazioni si riuniscono ogni volta che il Presidente lo reputi opportuno o quando la metà dei rispettivi membri ne domandi per iscritto la convocazione per provvedere su determinati oggetti.

In quest'ultimo caso la convocazione deve essere fatta entro dieci giorni dalla presentazione della domanda, salvo casi d'urgenza.

Art. 16.

La convocazione dei membri delle sezioni o delle sottosezioni deve essere fatta dal Presidente del Consiglio nazionale delle corporazioni nei modi e nei termini prescritti per la convocazione dell'Assemblea generale dagli articoli 8 e 9 delle presenti norme.

Art. 17.

Per la validità delle riunioni delle sezioni e delle sottosezioni, per le sedute che non possono aver luogo per mancanza di numero legale, per le seconde convocazioni e per la validità delle riunioni in seguito a seconda convocazione, si applicano le disposizioni per l'Assemblea generale del Consiglio contenute negli articoli 10, 11 e 12 delle presenti norme.

Art. 18.

Alle sedute di sezioni o di sottosezioni o di sezioni riunite può essere ammessa con deliberazione del Presidente la presenza del pubblico.

Se il Presidente non delibera di ammettere la presenza del pubblico, coloro che partecipano alla riunione sono obbligati all'osservanza del segreto sulle discussioni che abbiano luogo nella seduta e sui provvedimenti che siano in essa presi.

Art. 19.

Il Presidente del Consiglio nazionale delle corporazioni convoca più sezioni riunite, nel caso previsto dal penultimo comma dell'art. 4 della legge.

Le dette sezioni riunite possono essere convocate, a norma dell'ultimo comma dell'art. 4 della legge, con la partecipazione delle sole rappresentanze dei datori di lavoro o dei lavoratori, nei casi seguenti:

a) quando vi sia una richiesta scritta, che il Presidente ritenga giustificata, della totalità dei rappresentanti i datori di lavoro o i lavoratori, in due o più sezioni del Consiglio;

b) quando il Presidente, con sua deliberazione, ne riconosca la necessità.

CAPO V.

Commissioni speciali permanenti.

Art. 20.

Per il funzionamento delle Commissioni speciali permanenti si applicano le disposizioni degli articoli 8, 9, 10, 11, 12 e 15 delle presenti norme.

CAPO VI.

Comitato corporativo centrale.

Art. 21.

Il Comitato corporativo centrale è sempre presieduto dal Capo del Governo o dal Ministro per le corporazioni, ed è convocato, dal Presidente, nei modi e nelle forme prescritte dalle presenti norme per la convocazione dell'Assemblea generale del Consiglio nazionale delle corporazioni.

Il Segretario del Partito Nazionale Fascista ha facoltà di farsi assistere da un membro del Direttorio del Partito stesso, facente parte dell'Assemblea generale.

Un delegato corporativo centrale interviene, eventualmente, alla seduta del Comitato per esercitare le funzioni di segretario.

Art. 22.

Per la validità delle riunioni del Comitato corporativo centrale, per le sedute che non possono aver luogo per mancanza di numero legale, per le seconde convocazioni e per la validità delle riunioni in seguito a seconda convocazione, si applicano le disposizioni per l'Assemblea generale del Consiglio contenute negli articoli 10, 11 e 12 delle presenti norme.

CAPO VII.

Membri del Consiglio nazionale delle corporazioni.

Art. 23.

Il Direttorio della Confederazione nazionale dei sindacati fascisti dei professionisti e degli artisti designa, in apposita adunanza, fra i rappresentanti della sezione delle professioni libere e delle arti, indicati al n. I della tabella annessa alla legge 20 marzo 1930, n. 206, i 14 rappresentanti che dovranno far parte dell'Assemblea generale del Consiglio, a norma di quanto dispone l'art. 5, comma 3°, lett. *a*) della legge stessa.

Art. 24.

A norma dell'art. 17, comma 2°, della legge, possono, su proposta del Ministero delle corporazioni, con speciale determinazione del Capo del Governo, essere chiamati a partecipare alle Commissioni speciali permanenti e a determinate riunioni degli altri organi del Consiglio, consultori tecnici o rappresentanti di associazioni sindacali di categorie.

Essi sono equiparati a membri del Consiglio, partecipano alle discussioni e riferiscono o danno pareri su determinati oggetti, ma non prendono parte alle votazioni.

Art. 25.

Il giuramento prescritto dall'art. 8, comma 4°, della legge viene prestato dai membri del Consiglio nazionale delle corporazioni nelle mani del Presidente e nei termini prescritti dall'art. 49 dello Statuto fondamentale del Regno.

I membri del Consiglio devono giurare al momento in cui assumono il loro ufficio.

Coloro che si rifiutino di giurare, o che, senza giustificato motivo, non si presentino a giurare entro la prima sessione ordinaria del Consiglio, decadono dalla carica e vengono sostituiti.

La decadenza, su proposta del Capo del Governo, Presidente del Consiglio nazionale delle corporazioni, viene dichiarata con decreto Reale.

Art. 26.

Le funzioni di membro del Consiglio nazionale delle corporazioni o di uno dei suoi organi non danno luogo ad alcuna retribuzione o indennità.

Vengono solo rimborsate le spese del viaggio che i detti membri facciano per recarsi dal luogo ove risiedono o dimorano a quello ove si tengono le sedute dell'organo del Consiglio nazionale delle corporazioni di cui fanno parte e quelle per il viaggio di ritorno.

Art. 27.

I membri del Consiglio nazionale delle corporazioni, nominati a norma della legge 20 marzo 1930, n. 206, in sostituzione di altri membri defunti, dimissionari, decaduti o revocati, durano in carica fino a quando sarebbero durati quelli che hanno sostituiti.

CAPO VIII.

Attribuzioni del Consiglio nazionale delle corporazioni.

Art. 28.

Gli organi del Consiglio nazionale delle corporazioni esercitano le loro attribuzioni mediante:

a) l'emissione di pareri, nei casi indicati negli articoli 10 e 15 della legge 20 marzo 1930, n. 206, in quelli nei quali, per precedenti disposizioni, era richiesto il parere del Consiglio superiore dell'economia nazionale, e negli eventuali altri casi, nei quali un'Amministrazione statale chieda il parere del Consiglio nazionale delle corporazioni;

b) il conferimento alle associazioni professionali della facoltà di determinare tariffe per le prestazioni professionali, o di emanare regolamenti professionali, nei casi indicati nell'art. 11 della legge predetta. Le dette tariffe e i detti regolamenti sono esaminati dal Consiglio, che li trasmette, con parere motivato, al Ministero per la ratifica;

c) la formazione di norme, o la ratifica di accordi, intervenuti fra associazioni sindacali nei casi indicati nell'art. 12 della legge predetta.

Art. 29.

Quando la richiesta di parere è obbligatoria a norma dell'art. 10 della legge 20 marzo 1930, n. 206, il decreto Reale, o il decreto Ministeriale, che ne conseguono devono contenere, nelle loro premesse, la formula: « Udito il parere del Consiglio nazionale delle corporazioni ».

Art. 30.

Avuto il parere di una sezione o di una sottosezione o di più sezioni unite, il Ministro, che lo ha domandato, può sempre richiedere al Presidente che la questione sia proposta all'esame dell'intero Consiglio e discussa in Assemblea generale.

Art. 31.

Il Presidente del Consiglio nazionale delle corporazioni può affidare al Comitato corporativo centrale o ad una Commissione speciale permanente lo studio e l'esame preventivo delle questioni di competenza dell'Assemblea generale.

In questo caso il Comitato o la Commissione nomina nel suo seno un relatore, che riferisce all'Assemblea.

Art. 32.

Il Consiglio nazionale delle corporazioni forma norme, giusta l'art. 12 della legge 20 marzo 1930, n. 206, solo su materie che non siano già disciplinate da leggi o regolamenti.

CAPO IX.

Segretariato generale del Consiglio nazionale delle corporazioni.

Art. 33.

Il segretariato generale del Consiglio nazionale delle corporazioni predispone ed esegue tutti gli atti occorrenti per la nomina dei membri del Consiglio, per la convocazione dei vari suoi organi, per la compilazione dei processi verbali delle riunioni, e provvede per tutto quanto è necessario al regolare funzionamento del Consiglio stesso.

Art. 34.

Il segretario generale del Consiglio nazionale delle corporazioni assiste il Presidente nella preparazione dei lavori dei vari organi del Consiglio e provvede alla esecuzione delle loro deliberazioni; dirige e coordina tutti i servizi indicati nell'articolo precedente.

Egli è coadiuvato, nell'esercizio delle sue funzioni, dai delegati corporativi centrali, e, in caso di assenza o di impedimento, è sostituito da uno di essi.

Art. 35.

Il Capo del Governo, i Ministri e i Sottosegretari di Stato, o le altre persone che, in virtù dell'art. 3 della legge 20 marzo 1930, n. 206, o dell'art. 4 delle presenti norme, presiedono sedute di sezioni riunite, di una sezione o di una sottosezione, di una Commissione speciale permanente, sono assistiti, nell'esercizio delle loro funzioni, da un delegato corporativo centrale, che non ha diritto a voto.

Art. 36.

Un delegato corporativo può essere incaricato, dal segretario generale, di dirigere la redazione dei verbali delle adunanze dei vari organi del Consiglio.

I verbali, eccettuati quelli del Comitato corporativo centrale, sono redatti dai coadiutori; in calce a ciascuno di essi è indicato il funzionario che lo ha esteso, e che ne risponde.

I verbali delle Assemblee generali, di più sezioni riunite e del Comitato corporativo centrale debbono essere sottoscritti dal presidente dell'adunanza e dal segretario generale; quelli delle sezioni, delle sottosezioni e delle Commissioni speciali permanenti, dal presidente della riunione e dal delegato corporativo centrale quando questi intervenga a norma dell'articolo precedente.

Art. 37.

Le funzioni conciliative contemplate dall'art. 17, cap. 1°, della legge 3 aprile 1926, n. 563, e dall'art. 44, lettera *a*), del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130, sono, a norma degli articoli 13 cap. e 19 della legge 20 marzo 1930, n. 206, esercitate dal Ministero delle corporazioni, per mezzo del segretariato generale del Consiglio nazionale delle corporazioni.

CAPO X.

Disposizioni transitorie e finali.

Art. 38.

Il Consiglio nazionale delle corporazioni elaborerà il regolamento per le votazioni e per il servizio interno.

Il detto regolamento entrerà in vigore dopo che sarà stato approvato dal Ministero delle corporazioni e sarà stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Finchè il detto regolamento non sarà entrato in vigore, il Presidente avrà facoltà di impartire tutte le disposizioni necessarie per assicurare il regolare funzionamento del Consiglio.

Art. 39.

In base all'art. 20 della legge 20 marzo 1930, n. 206, i ruoli organici del personale dei servizi speciali delle corporazioni sono stabiliti in conformità dell'annessa tabella, firmata d'ordine Nostro dal Ministro proponente e dal Ministro per le finanze.

Con successivo R. decreto, da emanare su proposta del Ministro per le corporazioni, di concerto col Ministro per le finanze, saranno stabilite le norme necessarie per l'attuazione della presente disposizione.

E' abrogata, dalla data in cui saranno completati i nuovi organici previsti dalla tabella allegata al presente R. decreto legislativo, la disposizione contenuta nell'art. 4 del decreto Ministeriale 8 maggio 1927, che dà facoltà di comandare presso il Ministero delle corporazioni, per il funzionamento dei servizi di segreteria del Consiglio nazionale delle corporazioni, funzionari di altre Amministrazioni dello Stato in numero non superiore a cinque.

L'ammontare complessivo degli stipendi e degli assegni spettanti al personale dei ruoli organici dei servizi speciali delle Corporazioni è rimborsato all'Erario dello Stato sul fondo speciale delle corporazioni costituito dalle quote destinate allo Stato sui contributi sindacali, ai termini dell'art. 26 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130.

Il presente R. decreto legislativo andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 maggio 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BOTTAI — GRANDI — DE BONO — ROCCO — MOSCONI — GAZZERA — SIRIANNI — BALBO — GIULIANO — DI CROLLALANZA — ACERBO — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 luglio 1930 - Anno VIII
Atti del Governo, registro 298, foglio 36. — MANCINI.

RUOLO ORGANICO DEL PERSONALE DEI SERVIZI SPECIALI DELLE CORPORAZIONI.

Gruppo A.

Grado		Numero dei posti
5°	Delegati corporativi di 1ª classe	3
6°	Delegati corporativi di 2ª classe	4
7°	Delegati corporativi di 3ª classe	3
8°	Delegati corporativi aggiunti	4
		14

Gruppo B.

Grado		Numero dei posti
6°	Direttore di segreteria	1
7°	Coadiutori capi	3
8°	Coadiutori di 1ª classe	3
9°	Coadiutori di 2ª classe	4
10°	Vice coadiutori	5
11°	Vice coadiutori aggiunti	
		16

Gruppo C.

Grado		Numero dei posti
9°	Archivista capo	1
10°	Primi archivisti	2
11°	Archivisti	2
12°	Applicati	3
13°	Alunni d'ordine	4
		12

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le corporazioni:
BOTTAI.

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

REGIO DECRETO 20 giugno 1930.
Nomina del nuovo commissario per la straordinaria gestione del Regio istituto fisioterapico ospitaliero di Santa Maria e San Gallicano in Roma.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Ritenuta la necessità di provvedere alla straordinaria gestione del Regio istituto fisioterapico ospitaliero di Santa Maria e San Gallicano in Roma, sinora affidata in forza dei Nostri decreti 22 marzo 1928 e 11 aprile 1929 all'on. gr. cr. avv. Pietro Baccelli, senatore del Regno;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno e del Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il nob. gr. uff. dott. Alessandro Messea, è nominato commissario per la straordinaria gestione del Regio istituto fisioterapico ospitaliero di Santa Maria e San Gallicano, in Roma, con tutti i poteri e le attribuzioni spettanti in base alle norme vigenti al Consiglio di amministrazione dell'Istituto stesso.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a San Rossore, addì 20 giugno 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

(4028)

DECRETO MINISTERIALE 9 giugno 1930.
Autorizzazione alla Banca Antoniana di Padova ad istituire un recapito provvisorio nei pressi della piazza del Santo.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visti i Regi decreti-legge 7 settembre 1926, n. 1511, e 6 novembre 1926, n. 1830, convertiti nelle leggi 23 giugno 1927, nn. 1107 e 1108, recanti provvedimenti sulla tutela del risparmio;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Banca Antoniana di Padova è autorizzata ad istituire un recapito provvisorio nei pressi della piazza del Santo in Padova, per la sola durata delle feste centenarie di Sant'Antonio di Padova.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 9 giugno 1930 - Anno VIII

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste:
ACERBO.

(4030)

DECRETO MINISTERIALE 6 luglio 1930.
Dichiarazione di pubblico interesse della fusione fra le Società anonime « Istituto di fondi rustici, Società agricola industriale italiana » e « Bonifiche Pontine ».

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GIUSTIZIA E GLI AFFARI DI CULTO

Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 13 febbraio 1930, n. 37;

Visto il ricorso presentato dalle Società anonime « Istituto di fondi rustici, Società agricola industriale italiana » e « Bonifiche Pontine », le quali espongono di volere procedere alla loro fusione già deliberata dalle rispettive assemblee mediante incorporazione della prima Società nella seconda;

Ritenuto che la detta fusione risponde a necessità di pubblico interesse e che conviene ridurre il termine stabilito nell'art. 195 del Codice di commercio allo scopo di rendere possibile la sollecita esecuzione della fusione medesima;

Su conforme parere dei Ministri per le finanze e per le corporazioni:

Decreta:

E' dichiarata di pubblico interesse ai sensi dell'art. 2 del R. decreto-legge 13 febbraio 1930, n. 37, la fusione tra le Società anonime « Istituto di fondi rustici, Società agricola industriale italiana » e « Bonifiche Pontine ».

Il termine, durante il quale rimane sospesa l'esecuzione delle deliberazioni ed è consentita l'opposizione alle medesime ai sensi degli articoli 101 e 195 del Codice di commercio, è ridotto a quindici giorni, purchè, in aggiunta alle pubblicazioni prescritte dal Codice di commercio, sia pubblicato per due volte l'annunzio delle deliberazioni suddette e dell'abbreviazione del termine per l'opposizione, disposta col presente decreto nei seguenti giornali: *Tribuna* e *Giornale d'Italia*.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 6 luglio 1930 - Anno VIII

Il Ministro: ROCCO.

(4032)

DECRETO MINISTERIALE 22 aprile 1930.
Riduzioni di tariffe ferroviarie pel trasporto di riso di produzione nazionale.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 10 settembre 1923, n. 2641;

Udito il Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

Alle spedizioni di riso di produzione nazionale, che saranno effettuate dal 21 aprile al 20 luglio 1930, percorrenti almeno 200 chilometri o paganti per tanti, è accordata, per i percorsi sulle Ferrovie dello Stato, la riduzione del 50 % sulle tasse di porto competenti.

Per le spedizioni percorrenti meno di 200 chilometri, è ugualmente accordata la riduzione del 50 %, quando le spedizioni stesse siano dirette all'estero, tanto attraverso i transiti di terra quanto attraverso i porti di mare, sotto

l'osservanza delle norme stabilite per l'applicazione delle tariffe ordinarie nn. 35 e 36 P. V.

Per le spedizioni dirette all'estero la riduzione del 50 % è comprensiva dei ribassi previsti dalle tariffe sopra citate, nonchè dalle corrispondenti tariffe dei servizi diretti internazionali.

Art. 2.

Alle spedizioni di riso di produzione nazionale, effettuate a grande velocità, nel medesimo periodo di tempo di cui al precedente articolo, da stazioni situate sulla linea Pisa-Faenza-Rimini o al nord di essa, e costituite da un sol collo ciascuna di peso fino a 20 chilogrammi, sono applicati i seguenti prezzi, comprensivi degli aumenti percentuali di cui all'art. 8 del R. decreto-legge 6 aprile 1925, n. 372, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562:

L. 2 alle spedizioni di un sol collo di peso fino a 10 chilogrammi;

L. 3 alle spedizioni di un sol collo di peso da oltre 10 a 20 chilogrammi.

Le spedizioni di cui al presente articolo devono essere effettuate con lettera di vettura a grande velocità stampata su carta gialla.

Art. 3.

Il minore introito che deriverà dalla riduzione di cui agli articoli precedenti, sarà inscritto, nel bilancio delle Ferrovie dello Stato, all'attivo fra i prodotti del traffico ed al passivo fra le spese accessorie estranee all'azienda ferroviaria.

Il presente decreto sarà presentato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 22 aprile 1930 - Anno VIII

Il Ministro per le comunicazioni: CIANO.

Il Ministro per le finanze: MOSCONI.

(4034)

DECRETO MINISTERIALE 31 maggio 1930.
Autorizzazione alla Cassa di risparmio di Loreto Aprutino ad istituire una filiale in Catignano.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse di risparmio e dei Monti di pietà di 1ª categoria, approvato con R. decreto 25 aprile 1929, n. 967;

Sentito il parere dell'Istituto di emissione;

Decreta:

La Cassa di risparmio di Loreto Aprutino è autorizzata ad aprire una propria filiale a Catignano.

Roma, addì 31 maggio 1930 Anno VIII

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste: ACERBO.

Il Ministro per le finanze: MOSCONI.

(4033)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 11419/285/29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Kralj Andrea di Andrea, nato a Trieste il 6 ottobre 1900 e residente a Trieste, Trebiciano n. 140, è restituito nella forma italiana di « Carli ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

1. Ludmila Kralj nata Kralj fu Giacomo, nata il 18 giugno 1901, moglie;
2. Dragiza di Andrea, nata il 15 gennaio 1922, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 25 ottobre 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(2437)

N. 11419/297/29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Kralj Andrea fu Andrea, nato a Trieste il 2 novembre 1866 e residente a Trieste, Trebiciano n. 180, è restituito nella forma italiana di « Carli ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

Caterina Kralj nata Ghergich di Andrea, nata il 13 novembre 1868, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 25 ottobre 1929 Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(2438)

N. 11419/296/29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale

5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Kralj Andrea di Giovanni, nato a Trieste l'11 novembre 1883 e residente a Trieste, Trebiciano n. 14, è restituito nella forma italiana di « Carli ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

1. Luigia Kralj nata Kralj di Antonio, nata il 3 giugno 1888, moglie;
2. Vittoria di Andrea, nata il 21 agosto 1911, figlia;
3. Emilio di Andrea, nato il 17 agosto 1913, figlio;
4. Edoardo di Andrea, nato il 1° ottobre 1922, figlio;
5. Carla di Andrea, nata il 24 aprile 1924, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 25 ottobre 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(2439)

N. 11419/286/29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Kralj Andrea fu Giuseppe, nato a Trieste il 7 novembre 1895 e residente a Trieste, Trebiciano n. 38, è restituito nella forma italiana di « Carli ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

1. Maria Kralj nata Cuk fu Pietro, nata il 22 marzo 1897, moglie;
2. Anna di Andrea, nata il 24 ottobre 1920, figlia;
3. Alessandro di Andrea, nato il 16 luglio 1923, figlio;
4. Alberta di Andrea, nata il 3 luglio 1928, figlia;
5. Olga di Andrea, nata il 3 luglio 1928, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 25 ottobre 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(2440)

N. 11419/294/29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Kralj Andrea di Giorgio, nato a Trieste il 24 novembre 1897 e residente a Trieste, Trebiciano numero 121, è restituito nella forma italiana di « Carli ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

1. Giustina Kralj nata Kralj fu Giorgio, nata il 27 settembre 1898, moglie;
2. Pierina di Andrea, nata il 13 dicembre 1920, figlia;
3. Marcella di Andrea, nata il 21 agosto 1922, figlia;
4. Anna di Andrea, nata il 3 aprile 1924, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 25 ottobre 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(2441)

N. 11419/288/29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Kralj Angelo di Martino, nato a Trieste il 29 marzo 1899 e residente a Trieste, Trebiciano n. 11, è restituito nella forma italiana di « Carli ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

1. Cristina Kralj nata Ciuch di Giuseppe, nata il 13 ottobre 1899, moglie;
2. Angelo di Angelo, nato l'8 gennaio 1926, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 25 ottobre 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(2444)

N. 11419/290/29-29.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Kralj Anna di Giacomo, nata a Trieste il 16 luglio 1896 e residente a Trieste, Strada nuova di Longera n. 252, è restituito nella forma italiana di « Carli ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

Giovanni di Anna, nato il 28 luglio 1928, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 25 ottobre 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(2445)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati, in data 5 luglio 1930-VIII, un disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 5 maggio 1930-VIII, n. 815, che approva gli Atti internazionali stipulati fra l'Italia ed altri Stati per il regolamento completo e definitivo delle questioni finanziarie risultanti dalla guerra (Aja 1929-30 - Parigi 1930).

(4035)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 149.

Media dei cambi e delle rendite

del 7 luglio 1930 - Anno VIII

Francia	75.11	Oro	368.35
Svizzera	370.81	Belgrado	33.83
Londra	92.898	Budapest (Pengo)	3.34
Olanda	7.679	Albania (Franco oro)	368 —
Spagna	224.53	Norvegia	5.115
Belgio	2.669	Russia (Cervonetz)	98 —
Berlino (Marco oro)	4.559	Svezia	5.135
Vienna (Schillinge)	2.698	Polonia (Sloty)	214 —
Praga	56.68	Danimarca	5.112
Romania	11.38	Rendita 3.50 %	66.70
Peso Argentino Oro	15.66	Rendita 3.50 % (1902)	62.50
Peso Argentino Carta	6.88	Rendita 3 % lordo	41.50
New York	19.09	Consolidato 5 %	80.55
Dollaro Canadese	19.07	Obblig. Venezie 3.50%	74.25

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(1ª *pubblicazione*).

Smarrimento di certificati provvisori del Prestito del Littorio.

In applicazione dell'art. 5 del decreto Ministeriale 15 novembre 1926, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno in pari data, ed in relazione agli art 15 e seguenti del R. decreto 8 giugno 1913, n. 700, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento dei sottoindicati certificati provvisori del Prestito del Littorio.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 189 — Numero del certificato provvisorio: 16849 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 26 gennaio 1927 - Ufficio di emissione: Potenza — Intestazione: Carlo Ambrogio di ignoti — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 190 — Numero del certificato provvisorio: 5252 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 17 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Rovigo — Intestazione: Cervati Vittoria fu Eliseo — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 196 — Numero del certificato provvisorio: 17608 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 20 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Bari — Intestazione: Tangaro Michele Quondam Francesco — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 197 — Numero del certificato provvisorio: 982 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 18 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Pescara — Intestazione: Grilli Giuditta fu Gaspare — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 198 — Numero del certificato provvisorio: 530 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 17 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Trieste — Intestazione: Vragnizan Giovanni di Pietro — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 199 — Numero del certificato provvisorio: 28897 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 8 febbraio 1927 — Ufficio di emissione: Como — Intestazione: Brusa Antonio fu Marcello — Capitale: L. 200.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 199 — Numero del certificato provvisorio: 28911 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 8 febbraio 1927 — Ufficio di emissione: Como — Intestazione: Società Filarmonica di Arcisate (Como) — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 200 — Numero del certificato provvisorio: 2553 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 18 dicembre 1926 — Ufficio di emissione: Cremona — Intestazione: Massazza-Gal Massimiliano di Giovanni — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 202 — Numero del certificato provvisorio: 25421 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 31 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Vicenza — Intestazione: Menin Luigi fu Tomaso — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 203 — Numero del certificato provvisorio: 21666 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 17 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Roma —. Intestazione: Goretti Girolamo fu Bartolomeo — Capitale: L. 2000.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 205 — Numero del certificato provvisorio: 2202 — Consolidato 5 % — Data di emissione: omessa — Ufficio di emissione: Pisa — Intestazione: Turini Turino di Rinaldo — Capitale: L. 2000.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 206 — Numero del certificato provvisorio: 1333 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 18 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Ravenna — Intestazione: Manaresi Giuseppe fu Vincenzo — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 209 — Numero del certificato provvisorio: 3672 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 10 febbraio 1927 — Ufficio di emissione: Firenze — Intestazione: Bonetta Albino di Pietro — Capitale: L. 200.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 210 — Numero del certificato provvisorio: 4144 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 11 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Avellino — Intestazione: Avena Rocco fu Giuseppe — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 211 — Numero del certificato provvisorio: 95823 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 19 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Milano — Intestazione: Brambilla Umberto di Donato — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 212 — Numero del certificato provvisorio: 1064 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 3 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Pistoia — Intestazione: Bettarini Adelmo di Umberto — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 213 — Numero del certificato provvisorio: 4808 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 24 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Catanzaro — Intestazione: Leo Salvatore di Vincenzo, minore — Capitale: L. 100.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni a chi ha denunziato lo smarrimento dei suddetti certificati provvisori, e sia stato depositato il relativo atto di notifica presso questa Direzione generale, nonchè « se l'opponente ne fosse in possesso » i certificati provvisori denunziati smarriti, si provvederà per la consegna a chi di ragione dei titoli definitivi del Prestito del Littorio corrispondenti ai certificati di cui trattasi.

Roma, addì 30 giugno 1930 - Anno VIII.

Il direttore generale: CIARROCCA.

(4015)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione. **3ª Pubblicazione.** **Elenco n. 44.**

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 %	98782	170 —	Astesani *Dario* fu Marcello, dom. a Milano	Astesani *Tancredi-Dario* fu Marcello, dom. a Milano.
»	146838	70 —	Sonzogni *Santina* fu Giovanni, ved di Zanchi *Giovanni*, dom. in Endenna (Bergamo).	Sonzogni *Caterina-Santa* fu Giovanni, ved. di Zanchi *Carlo-Camillo, detto Giovanni*, dom. in Endenna (Bergamo).
3.50 %	706691	700 —	Manca di Nissa Carlo, Raimondo, *Angelico* di Emanuele, minori sotto la p. p. del padre, dom. a Cagliari e figli nascituri della signora Orrù Siotto Maria fu Raimondo, moglie di detto Emanuele Manca di Nissa.	Manca di Nissa Carlo, Raimondo, *Angelica* di Emanuele, minori ecc., come contro.
Cons. 5 % »	131084 131085	75 — 35 —	Campagnola Antonietta e Giannina fu *Ermenegildo*, minori sotto la p p. della madre Castellani Luigia fu Giorgio, ved. di Campagnola *Ermenegildo*, dom. a Fumane (Verona). . La seconda rendita è con usufr vitalizio a Castellani Luigia fu Giorgio, ved. di Campagnola *Ermenegildo*, dom. a Fumane (Verona).	Campagnola Antonietta e Giannina fu *Gildo*, minori sotto la p. p. della madre Castellani Luigia fu Giorgio, ved. di Campagnola *Gildo*, dom a Fumane (Verona). La seconda rendita è con usuf. vitalizio a Castellani Luigia fu Giorgio, ved. di Campagnola *Gildo* dom. come contro.
3.50 %	618557	140	*Novarino* Maria fu Antonio, moglie di Massolli Angelo, dom. in Civiasco (Novara).	*Novarina* Maria-*Teresa* fu Antonio, moglie ecc., come contro.
Cons. 5 %	51392	3,000 —	Girtanner Agnese di *Armando*, domic. a Cuneo, vincolata.	Girtanner Agnese *fu Ermanno*, dom. a Cuneo, vincolata.
Prest. Naz. 5 %	9693	250 —	Carletti Francesca fu *Angelo*, nubile, dom. a Rio Marina (Livorno).	Carletti Francesca fu *Domenico-Angelo*, nubile, dom. come contro.
Cons. 5 % Littorio	29494	85	Clemente Pietro, Paolo-Federico e Angela-Maria fu Gavini fu Bartolomeo Santo, quali eredi indivisi di Clemente Bartolomeo-Santo, dom a Spinetta Marengo (Alessandria); con usuf vital a Gavini Genoveffa fu *Paolo*, ved di Clemente Bartolomeo-Santo domicil. a Spinetta Marengo (Alessandria).	Intestata come contro: con usuf vitalizio a Gavini Genoveffa fu *Proto*, ved ecc., come contro.
Cons. 5 %	195346	30 —	Cecoli Ida fu Alfredo, minore sotto la p. p. della madre Bottini *Caterina vulgo Bianca* fu Alessandro, ved Cecoli, dom. in San Remo (Porto Maurizio); con usuf a Bottini *Caterina vulgo Bianca* fu Alessandro, ved. di Cecoli Alfredo, dom. in San Remo (Porto Maurizio).	Cecoli Ida fu Alfredo, minore sotto la p. p. della madre Bottini *Maddalena Brigida* fu Alessandro, ved. Cecoli, dom in San Remo (Porto Maurizio); con usuf. a Bottini *Maddalena Brigida* fu Alessandro, ved. ecc., come contro.

A termini dell'art 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R decreto 19 febbraio 1911, n 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 31 maggio 1930 Anno VIII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(2973)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO.

Rettifiche d'intestazione **2ª Pubblicazione.** (Elenco N. 16).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 % » »	120730 138394 195742	55 — 60 — 75 —	Vassalli Camillo, Giuseppina e *Carlo* fu Rodolfo, minori sotto la p. p. della madre Dolci Giuseppina fu Carlo, ved. di Vassalli Rodolfo, dom. in Almè (Bergamo).	Vassalli Camillo, Giuseppina e *Francesco-Carlo* fu Rodolfo, *gli ultimi due minori* sotto la p. p. della madre Dolci Giuseppina fu Carlo, ved. di Vassalli Rodolfo, *tutti eredi indivisi del padre*, dom. come contro.
»	241526	5 —	Intestata come la precedente.	Vassalli Camillo, Giuseppina e *Francesco-Carlo* fu Rodolfo, *l'ultimo minore* sotto la p. p. della madre Dolci Giuseppina fu Carlo, ved. Vassalli, dom. in Almè (Bergamo) *tutti eredi indivisi del padre.*
3.50 %	569666	364 —	Martinolo *Luigia* fu Giacinto, moglie di Frescot Cesare dom. in Torino.	Martinolo *Giuseppina detta Luigia o Luisa* fu Giacinto, moglie ecc. come contro.
»	712877	756 —	Martinolo *Luisa* fu Giacinto, moglie di Frescot Cesare, dom. in Torino, vincolata.	Martinolo *Giuseppina detta Luigia o Luisa* fu Giacinto, moglie, ecc. come contro, vincolata
» »	356073 356074	115,50 35 —	Agnisetti *Caterina*, Antonio e Anna fu Paolo, minori sotto la p. p. della madre Bertolini Angela di Giacomo, ved. di Agnisetti Paolo, dom. a Carcoforo (Novara). Le seconda rendita è con usuf. a Bertolini Angela di Giacomo, ved. di Agnisetti Paolo, dom. a Carcoforo.	Agnisetti *Maria-Caterina*, Antonio e Anna fu Paolo, minori ecc. come contro. La seconda rendita è con usufrutto [illegible] contro.
Prest. Naz. 5 %	28858	315 —	Garda *Giuseppe* fu *Luigi*, dom. a Torino.	Garda *Lorenzo-Giuseppe* fu *Michele*, dom. a Torino.
3.50 %	577333	350 —	Pancani Ettore di Faustino, dom. a Torino, con usuf. vital. a Wooldridge *Giovanna* fu Edoardo, moglie di Pancani Faustino, domiciliata a Torino.	Intestata come contro, con usuf. vital a Wooldridge *Laura-Elisabetta-Giovanna* fu Edoardo moglie ecc. come contro.
Buono Tesoro quinquennale 12ª emissione	1341	Cap. 1.500 —	*De Santis Francesco* fu Francesco, minore sotto la tutela di Pepe Michele fu Domenico.	*Di Santo Ciro o Ciro-Francesco* fu Francesco, minore ecc. come contro.
Buono Tesoro quinquennale 2ª emissione	794	Cap. 7.700 —	Placanica Francesco e *Vincenzo* fu Giuseppe, minori sotto la p. p. della madre *Commis Rosina*, ved. Placanica.	Placanica Francesco e *Fortunato-Vincenzo* fu Giuseppe, minori sotto la p. p. della madre *Commisso Maria-Carmela*, ved. Placanica.
3.50 %	93979	399 —	Magliano *Laura* del vivente Stefano moglie di Cesare Scrimaglia, dom. in Torino, vincolata.	Magliano *Anna-Maria-Giovanna-Carola-Laura* del vivente Stefano, moglie ecc come contro.
Cons. 5 % »	419032 212101	200 35 —	Boggio Luigia } fu *Giuseppe-Italo*, mino- Boggio *Luisa* { re sotto la p. p. della madre Fumagalli Antonia di Enrico, vedova Boggio, dom. in Ivrea (Torino).	Boggio *Luigia* fu *Italo*, minore ecc. come contro.

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 % Littorio	47370	240 —	Quaroni Carlo, *Luigi* Teresa e Mario di Eugenio, minori sotto la p. p. del padre, dom. a Rho (Milano), con usuf. vital. a Quaroni Eugenio fu Antonio.	Quaroni Carlo, *Luigia* Teresa e Mario di Eugenio, minori ecc. come contro.
3,50 %	307413	150,50	Cappelli *Carmela* fu Giuseppe moglie di Caradonna Sabino fu Giuseppe, dom. in Napoli, con usuf. vital. a Di Napoli Giovanni di Erasmo.	Cappelli *Maria-Carmela* fu Giuseppe, moglie ecc. come contro e con usuf. vital. come contro.
Cons. 5 %	163309	145 —	Mazzeo *Giuseppe-Eduardo* di Giuseppe, minore sotto la p. p. del padre, dom. in Messina.	Mazzeo *Eduardo-Giuseppe* di Giuseppe, minore, ecc. come contro.
»	83344	380 —	Manuel Giovanni, Pierina, Maria e Catterina di Luigi, le ultime tre minori sotto la p. p. del padre dom. a Torino, e figli nascituri di Aresca *Lorenzina* fu Bartolomeo, moglie di Manuel Luigi, quali donatari indivisi di detta Aresca Lorenzina; con usufrutto vital. congiuntivo ad Aresca Lorenzina fu Bartolomeo, moglie di Manuel Luigi e di Manuel Battista o Giovanni Battista fu Giovanni, dom. in Torino.	Manuel Giovanni, Pierina, Maria e Catterina di Luigi, le ultime tre minori sotto la p. p. del padre, dom. a Torino, e figli nascituri di Aresca *Maria-Lorenza* fu Bartolomeo, moglie di Manuel Luigi, quali donatari indivisi di detta Aresca *Maria-Lorenza*, con usuf. vital. congiuntivo ad Aresca *Maria-Lorenza* ecc. come contro.
3,50 %	316495	28 —	Pollaroli *Grazia* di Bartolo, moglie di Ceruti Umberto, dom. in Milano.	Pollaroli *Maria-Grazia* di Bartolomeo, moglie ecc. come contro.
»	794704	119 —	Capparelli Maria-Elvira di Leonzio, moglie di Sabino di Maio, dom. in Napoli; con usuf. a *Muratori* Serafina fu Giuseppe, nubile, dom. in Napoli.	Intestata come contro; con usuf. a *Muratore Serafina* fu Giuseppe, nubile, dom. in Napoli.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 14 giugno 1930 - Anno VIII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(3058)

CONCORSI

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

Concorso a 20 posti di tenente nel Corpo del Genio aeronautico (ruolo ingegneri).

IL MINISTRO PER L'AERONAUTICA

Visto il R. decreto-legge 4 maggio 1925, n. 627, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562;

Vista la legge 23 giugno 1927, n. 1018, e successive modificazioni;

Visto l'art. 8 del R. decreto-legge 6 aprile 1926, n. 657;

Considerata la necessità di modificare per urgenti motivi di servizio il numero dei posti stabiliti per le due categorie ingegneri edili e chimici del Genio aeronautico, di cui al decreto Ministeriale 2 dicembre 1929;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli e per esami a 20 posti di tenente nel Corpo del Genio aeronautico (ruolo ingegneri).

Gli ufficiali reclutati saranno avviati alle diverse specialità di detto Corpo nella seguente misura:

10 alle categorie 1ª, 3ª e 4ª (ingegneri aeronautici, ingegneri di armamento o ingegneri radioelettricisti);

6 alla categoria 2ª (ingegneri edili);

4 alla categoria 5ª (chimici).

Art. 2.

Gli esami di concorso avranno luogo in Roma, presso lo Stabilimento di costruzioni aeronautiche, nei giorni che verranno comunicati con avviso personale, ai singoli concorrenti.

Art. 3.

Gli ufficiali del Corpo del Genio aeronautico (ruolo ingegneri) possono percorrere la carriera fino al grado di tenente generale (grado 4º).

Gli stipendi e le indennità sono quelli previsti dal R. decreto-legge 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni.

Inoltre a quegli ufficiali del Corpo del Genio aeronautico (ruolo ingegneri) i quali, per l'esercizio delle loro funzioni, hanno l'obbligo di volo, spetta una indennità mensile nella misura prescritta dalle disposizioni regolamentari.

Art. 4.

Potranno essere ammessi al concorso per le categorie 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, in seguito a loro domanda coloro che abbiano conseguito la laurea in ingegneria (civile, industriale, navale, aeronautica) in una scuola del Regno, nonchè i tenenti di artiglieria e genio che abbiano compiuto con esito favorevole i corsi regolari della Regia accademia d'artiglieria e genio e della Scuola di applicazione di artiglieria e genio.

Per la categoria 5ª i candidati devono possedere la laurea in chimica od ingegneria chimica conseguita in una Università del Regno.

Art. 5.

I concorrenti dovranno soddisfare alle seguenti condizioni:

a) essere per nascita, o per naturalizzazione, cittadini italiani,

b) non avere superato alla data del 1° settembre 1930 il 30° anno di età;

c) risultare di buona condotta pubblica e privata;

d) essere celibi, o vedovi senza prole;

e) avere l'attitudine fisica richiesta per il servizio militare in genere e per il servizio di volo. Quest'ultima almeno nella misura indispensabile per ben esercitare i cómpiti inerenti a tale servizio, secondo i criteri stabiliti dal Ministero.

Art. 6.

Le condizioni di cui al precedente articolo dovranno essere comprovate dai seguenti documenti debitamente legalizzati:

a) copia dell'atto originale di nascita;

b) certificato di stato libero;

c) certificato di cittadinanza;

d) certificato di buona condotta rilasciato dal podestà del Comune nel quale il concorrente ha domicilio, o la sua abituale residenza;

e) certificato generale del casellario giudiziario, rilasciato dal competente Tribunale civile e penale;

f) certificato di esito di leva, o copia dello stato di servizio militare.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*) ed *e*), dovranno avere una data non anteriore a quella della pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno

I concorrenti che siano ufficiali in servizio permanente o funzionari di ruolo nelle Amministrazioni dello Stato, sono esonerati dal presentare i documenti di cui alle lettere *a*), *c*), *d*) ed *e*).

Art. 7.

Le domande di ammissione, in carta bollata da L. 5, dovranno pervenire al Ministero dell'aeronautica, Direzione generale del personale militare e delle scuole, Palazzo Viminale, non oltre il 90° giorno dalla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del presente bando, con l'indicazione esatta del recapito del candidato e con la dichiarazione dalla quale risulti la specialità alla quale il concorrente aspira in relazione a quanto è detto nell'art. 1

Le domande dovranno essere corredate dai seguenti allegati:

a) documenti specificati nell'art. 6;

b) diploma originale di laurea, o copia autentica debitamente legalizzata;

c) fotografia con firma autenticata da un notaio, o dal podestà del Comune in cui l'aspirante ha domicilio, o la sua abituale residenza;

d) certificato dei punti riportati negli esami speciali in tutte le materie del corso di studi superiori fino alla laurea in ingegneria o alla laurea in chimica o nei corsi di studi pel conseguimento della nomina di tenente di artiglieria o del genio;

e) certificato del punto conseguito nella laurea in ingegneria. o nella laurea in chimica o classifica riportata nella promozione a tenente di artiglieria o del genio;

f) certificato comprovante di aver sostenuto con esito favorevole gli esami di Stato, per gl'ingegneri o per i chimici che si sono laureati nell'anno 1925 o posteriormente;

g) dichiarazione dalla quale risultino eventuali altri titoli in possesso del concorrente, come:

1° laurea in ingegneria aeronautica conseguita presso la Regia scuola d'ingegneria di Roma, ovvero diploma di perfezionamento delle costruzioni aeronautiche, conseguito presso la Regia scuola d'ingegneria di Torino;

2° altri titoli di studio, oltre quello necessario per partecipare al concorso;

3° tempo trascorso in servizio tecnico aeronautico di Stato, o presso l'industria privata ed incarichi disimpegnati;

4° brevetti aeronautici (di pilota o di osservatore);

5° pubblicazioni a stampa di carattere tecnico-scientifico è sufficiente la enumerazione dei titoli con impegno per il candidato di provare all'atto in cui si presenterà agli esami di concorso la consistenza di quanto è stato asserito).

Non saranno prese in considerazione le domande che pervenissero dopo il termine stabilito, o che, pur presentate entro lo stesso termine, non fossero state regolarmente documentate.

La data di arrivo della domanda, od ventualmente dei documenti, risulta dal bollo d'ufficio e non è ammessa altra prova in contrario, come pure non è ammesso il riferimento a documentazione depositata presso le altre Amministrazioni.

Gli aspiranti che siano ufficiali in servizio permanente o funzionari di ruolo dovranno far pervenire, entro il termine fissato, la domanda regolarmente documentata, seguendo la prescritta via gerarchica, per il tramite dei rispettivi Ministeri.

Art. 8.

Il Ministro per l'aeronautica, indipendentemente dai documenti presentati, si riserva il diritto di escludere dal concorso, senza addurne il motivo, coloro che, a suo giudizio, non ritenesse di dover ammettere a far parte della Regia aeronautica.

Saranno altresì esclusi dal concorso gli aspiranti, ufficiali in servizio permanente o funzionari di ruolo, le cui domande non abbiano riportato il nulla osta dell'Amministrazione dalla quale dipendono.

Art. 9.

Gli ammessi al concorso saranno preventivamente sottoposti ad un esame psico-fisiologico presso un Istituto medico legale per la Regia aeronautica per accertare la idoneità al servizio militare in genere ed al servizio di volo, secondo le prescrizioni dell'art. 5 del presente bando; i candidati dichiarati idonei potranno essere sottoposti a compiere un esperimento di volo, come passeggeri.

Contro l'esito di tale visita non è ammesso appello.

Gli idonei saranno successivamente sottoposti da parte di una Commissione, da nominarsi dal Ministero dell'aeronautica, a cinque esami sulle seguenti materie:

a) Per la categoria 1ª, 3ª e 4ª:

1 Meccanica razionale (prova scritta);
2. Meccanica applicata alle macchine (prova scritta);
3. Macchine termiche ed idrauliche (prova scritta);
4. Disegno di macchine;
5. Lingue estere (prova scritta).

b) Per la categoria 2ª (ingegneri edili):

1. Meccanica razionale (prova scritta);
2. Meccanica applicata alle costruzioni (prova scritta);
3. Costruzioni civili (prova scritta);
4. Disegno di architettura;
5. Lingue estere (prova scritta).

c) Per la categoria 5ª (chimici):

1. Chimica generale (prova scritta);
2. Analisi qualitativa (prova scritta);
3. Analisi quantitativa (prova scritta);
4. Chimica tecnologica (prova scritta);
5. Lingue estere (prova scritta).

Negli esami scritti e nelle prove di disegno il candidato dovrà svolgere un tema, a sua scelta, fra due che gliene saranno proposti e consistenti in applicazione della teoria.

Al presente bando sono allegati i programmi.

I temi verranno svolti dal candidato nei giorni stabiliti, seduta stante e nel tempo massimo che sarà stabilito dalla Commissione esaminatrice.

E' in facoltà della Commissione esaminatrice di permettere che i candidati, durante lo svolgimento dei temi, si servano di manuali o di libri o di altri dati.

Il massimo dei punti per ciascuna prova è di 20.

Il candidato, per essere dichiarato idoneo, dovrà conseguire in ciascuna prova almeno dieci punti.

Per la formazione della graduatoria di coloro che hanno ottenuto la idoneità in tutte le prove, i punti ottenuti in ciascun esame saranno moltiplicati per i coefficienti qui appresso indicati e quindi sommati:

Meccanica razionale o chimica generale . .	coefficiente	4
Meccanica applicata alle macchine o meccanica applicata alle costruzioni o analisi qualitativa	»	4
Macchine termiche ed idrauliche, o costruzioni civili, o analisi quantitativa	»	4
Disegno di macchine o disegno di architettura, o chimica tecnologica	»	2
Lingue estere	»	1

Gli altri titoli eventualmente posseduti dai concorrenti saranno valutati aggiungendo alla suddetta somma:

1 punto per ogni anno di anzianità di laurea;

10 punti per la laurea in ingegneria aeronautica conseguita presso la Regia scuola d'ingegneria di Roma, ovvero per il diploma di perfezionamento nelle costruzioni aeronautiche conseguito presso la Regia scuola d'ingegneria di Torino;

5 punti per ogni laurea, oltre il titolo di studio che ha dato diritto di ammissione al concorso ed oltre quella in ingegneria aeronautica suddetta;

1 punto per ogni anno di servizio tecnico aeronautico;

1/2 punto per ogni anno di servizio aeronavigante;

4 punti per ogni brevetto di pilota;

2 punti per ogni brevetto di osservatore.

Per ciascuna delle specialità di cui all'art. 1 sarà fatta una graduatoria determinata dalla somma complessiva dei punti, fatta come sopra è specificato. A parità di classifica finale avrà la precedenza il concorrente di maggiore età.

Art. 10.

La nomina a tenente del Genio aeronautico sarà conferita in ordine di merito ai concorrenti dichiarati idonei nella graduatoria delle singole specialità, nei limiti dei posti indicati nell'art. 1.

I concorrenti classificati idonei in eccedenza ai numeri di posti messi a concorso nelle diverse specialità non avranno diritto alla nomina.

Il Ministero in caso di rinuncia alla nomina stessa da parte di qualcuno dei vincitori, qualora lo creda del caso, si riserva la facoltà di nominare, sempre seguendo le graduatorie, il numero di idonei occorrenti per coprire i posti lasciati vuoti dai rinunziatari.

Il Ministero si riserva altresì la facoltà di coprire i posti che eventualmente rimanessero scoperti in una specialità per mancanza di idonei, con concorrenti dichiarati idonei in altre specialità.

Art. 11.

L'anzianità relativa di nomina a tenente dei vincitori del concorso sarà determinata in base alla somma dei punti ottenuti nelle graduatorie di specialità.

Art. 12.

Coloro che saranno nominati tenenti del Genio aeronautico potranno in seguito, a seconda delle esigenze di servizio, essere avviati ad una qualsiasi delle altre specializzazioni previste dalla legge (ingegneri aeronautici, ingegneri edili, ingegneri radio-elettricisti, ingegneri di armamento, chimici).

Essi pertanto sono obbligati a seguire la specializzazione che per ciascuno di loro potrà essere prescritta, ed a compiere i corsi, ai quali saranno comandati, per poterla conseguire.

Art. 13.

Gli aspiranti al concorso che abbisognassero di maggiori notizie potranno rivolgersi al Ministero dell'aeronautica, Direzione generale del personale militare e delle scuole, Palazzo Viminale, Roma.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 26 marzo 1930 - Anno VIII

Il Ministro: BALBO.

Programmi di esame per i concorrenti al grado di tenente nel Corpo del Genio aeronautico (ruolo ingegneri).

1° — *Meccanica razionale.*

(Prova scritta).

1. Vettori - Prodotto scalare e vettoriale - Momenti - Riduzione di un sistema ad un vettore ed una coppia - Asse centrale.

2. Derivata di un vettore e di un punto - Integrazione di un vettore - I tre vettori unitari: tangente, normale principale e binormale - Lavoro di un vettore - Gradiente di uno scalare.

3. Cinematica del punto - Velocità - Moto con velocità costante - Accelerazione - Componenti normali e tangenziali della accelerazione.

4. Moto con accelerazione data - Caso dell'accelerazione costante - Moto dei gravi - Moto piano.

5. Moto circolare - Moto armonico - Moto centrale - Moto elicoidale uniforme.

6. Cinematica dei moti rigidi - Caratteristiche dei sistemi rigidi - Moto traslatorio - Moto rotatorio.

7. Composizione di moti rigidi ed in particolare di moti traslatori e rotatori - Moto rototraslatorio - Moto rigido generale - Moto istantaneo.

8. Moto assoluto e relativo - Velocità ed accelerazione nel moto relativo - Teorema di Coriolis.

9. Moti relativi particolari: rispetto ad una traslazione, rispetto ad una rotazione e rispetto ad un moto elicoidale uniforme.

10. Elementi della meccanica: forza e massa - Leggi fondamentali della meccanica - Forze speciali (posizionali, conservative, di gravità o dipendenti dalla sola velocità).

11. Equazioni del moto - Lavoro di una forza - Potenza - Quantità di moto - Impulso - Forza viva.

12. Unità fondamentali in meccanica - Sistema assoluto - Sistema C. G. S. - Omogeneità delle grandezze meccaniche - Modelli meccanici - Regola di Newton.

13. Centro di massa di un sistema di punti materiali - Momenti statici - Baricentri di linee, di superfici e di volumi - Applicazioni - Teoremi di Guldino.

14. Momento d'inerzia di un sistema di punti materiali - Ellissoide d'inerzia - Assi e piani principali d'inerzia - Applicazioni.

15. Statica del punto materiale - Attrito - Equazioni cardinali della statica.

16. Statica dei sistemi rigidi - Sistema rigido con un punto fisso o con un'asse fisso.

17. Statica dei sistemi articolati e dei fili - Casi particolari - Catenaria omogenea.

18. Dinamica del punto materiale - Equazioni intrinseche - Moto rettilineo - Caduta dei gravi - Moto curvilineo.

19. Dinamica del punto vincolato a muoversi su una linea liscia - Pendolo semplice - Piccole oscillazioni - Forza centrifuga.

20. Dinamica del punto vincolato a muoversi su una linea con attrito o su una superficie senza o con attrito.

21. Generalità sul movimento dei sistemi materiali - Quantità di moto - Momento delle quantità di moto.

22. Equazioni cardinali della dinamica - Principio del moto del baricentro - Spostamenti effettivi o virtuali - Spostamenti rigidi - Grado di libertà.

23. Principio dei lavori virtuali - Principio di Alembert - Applicazioni - Integrale delle forze vive.

24. Dinamica dei moti rigidi - Lavoro - Forza viva - Quantità di moto - Momento delle quantità di moto.

25. Equazioni caratteristiche dei moti rigidi - Moto rigido attorno ad un asse fisso - Pendolo composto.

2° — *Chimica generale.*

(Prova scritta).

1. Determinazione dei pesi molecolari delle sostanze allo stato gassoso - Densità dei gas - Effusiometri di Bunzen e di Schilling - Metodi di Hoffmann e di Victor Meyer.

2. Determinazione dei pesi molecolari delle sostanze in soluzione diluita - Metodo ebullioscopico - Metodo crioscopico - Abbassamento molecolare - Calcoli relativi.

3. Le leggi fondamentali della chimica moderna - Legge delle proporzioni definite - Leggi delle proporzioni multiple - Legge del Richter.

4. Equazioni chimiche - Calcoli stechiometrici - Calcoli relativi all'analisi chimica - Analisi gravimetrica e volumetrica - Acidimetria, alcalimeria, iodometria, reazione di ossidazione e riduzione - Soluzioni titolate - Indicatori e teoria relativa - Analisi indiretta - Apprezzamento degli errori - Relatività degli errori.

5. Atomismo moderno - Sistema periodico degli elementi - Anomalie del sistema periodico - Radio attività - Trasformazioni radio attivo - Isotopia - Numero atomico - Costituzione dell'atomo.
6. Dissociazione ed associazione - Reazioni invertibili - Grado di dissociazione - Idrolisi - Dissociazione elettrolitica - Teoria di Arrhenius.
7. Reazioni chimiche - Equilibri chimici - Sistemi omogenei ed eterogenei - Legge dell'azione di massa - Regola delle fasi - Diagrammi di equilibrio - Punti di trasformazione - Miscugli eutettici - Allotropia - Regola di Le Chatelier - Principio dell'equilibrio mobile.
8. Dinamica chimica - Velocità di reazione - Influenze che agiscono sulla velocità di reazione.
9. Termochimica - Effetto termico delle reazioni - Calori di formazione, di decomposizione, di soluzione - Reazioni endotermiche ed esotermiche - Legge di Hess - Principio del lavoro massimo - Calcoli relativi alle variazioni di energia interna nelle reazioni.
10. Elettrochimica - Conducibilità degli elettroliti - Velocità degli ioni - Legge di Kohlrausch - Elettrolisi - Equivalenti elettrochimici - Tensione di soluzione degli elementi - Principii dell'analisi elettrolitica.
11. Analisi chimica organica - Determinazione della formula di un composto organico - Formule di struttura dei composti organici - Isomeria - Sterio - Criteri analitici per stabilire la posizione di elementi o gruppi laterali.
12. Funzioni di chimica organica - Criteri analitici per stabilire la funzione di un composto organico - Reazioni fondamentali delle varie funzioni - Legami doppi e tripli, loro riconoscimento.

3° — *Meccanica applicata alle macchine.*

(Prova scritta).

1. Equilibrio dinamico dei sistemi materiali rigidi, liberi e soggetti a vincoli - Teorema della conservazione del centro di massa.
2. Rendimento delle macchine, attrito radente e volvente, coefficiente di attrito, suoi valori e sua misura: applicazione ai sopporti portanti e di spinta - Sollecitazioni dovute alla forza centrifuga nei tamburi e nei dischi girevoli attorno al loro asse.
3. Teorema del D'Alembert e sua applicazione al moto di traslazione - Trasmissione del movimento tra due assi paralleli, normali, o comunque inclinati tra loro mediante elementi rigidi.
4. Vari tipi di ruote dentate e di dentature - Vite perpetua e sua applicazione - Calcolo degli ingranaggi.
5. Applicazione del teorema del D'Alembert al movimento di rotazione - Azione di scuotimento - Effetti giroscopici.
6. Teoria e calcolo dei volanti o dei contrappesi e loro applicazione alle cammes.
7. Teorema delle forze vive e sue applicazioni - Trasformazione del movimento circolare continuo in movimento rettilineo alternato - Parallelogrammi articolari; biella e manovella; diagrammi delle velocità e delle accelerazioni.
8. Teoria dinamica della trasmissione mediante cinghie e funi - Paranchi.
9. Regolatori e loro ufficio; staticità; stabilità, gradi di insensibilità; regolazione diretta ed indiretta; servo-motori.
10. Calcolo degli alberi di trasmissione - Velocità critica degli alberi - Calcolo delle molle ad elica cilindrica.

4° — *Meccanica applicata alle costruzioni.*

(Prova scritta).

1. Tensione e pressione - Flessione - Taglio - Torsione - Equazioni di stabilità - Lavoro di deformazione.
2. Casi composti di sollecitazione dei solidi elastici ad asse rettilineo - Flessione e taglio - Tensione o pressione e torsione - Flessione e torsione - Taglio e torsione.
3. Solidi a semplice curvatura - Tensioni tangenziali e normali - Equazioni di stabilità - Lastre piane di forma circolare, quadrata o rettangolare.
4. Travature reticolari piane staticamente determinate - Vincoli - Travature caricate ai nodi e sulle aste - Cenno sulle travature nello spazio.
5. Travature reticolari piane staticamente indeterminate - Sforzi nelle aste - Spostamenti dei nodi - Teoremi derivanti dall'equazione dei lavori virtuali.
6. Solidi cimentati a tensione o pressione, flessione e taglio - Travature staticamente indeterminate.
7. Travi appoggiate alle estremità e percorse da carichi mobili - Travi a carico diretto ed indiretto - Trave continua percorsa da carico mobile.

5° — *Analisi qualitativa.*

(Prova scritta).

Consiste nel riconoscere un certo numero di basi, di acidi, e di una comune sostanza organica in un miscuglio in polvere.

A ciascun candidato verrà distribuita una polvere di composizione differente; ciascuna polvere però sarà equivalente rispetto al contenuto in basi ed in acidi.

6° — *Macchine termiche ed idrauliche.*

(Prova scritta).

1. Proprietà fondamentali e trasformazioni principali dei gas perfetti e dei gas reali, dei vapori saturi e surriscaldati - Teoria cinetica dei gas.
2. Principio di Mayer e di Carnot - Cicli delle macchine termiche ideali - Loro imperfezioni nelle macchine reali - Entropia - Diagrammi entropici - Diagrammi di Mollier - Compressori - Distribuzione di energia con aria compressa - Macchine frigorifere.
3. Pressione idrostatica sopra una superficie piana - Velocità di afflusso dell'acqua nei tubi - Calcolo delle condotte forzate - Distribuzione di energia con acqua in pressione.
4. Combustibili - Potere calorifero, evaporante ed irradiante - Peso e volume dell'aria necessaria alla combustione - Peso e volume dei prodotti della combustione.
5. Trasmissione del calore - Conduttività interna ed esterna - Trasmissione tra fluidi stagnanti e tra fluidi in movimento - Coefficiente di trasmissione.
6. Generatore del vapore dei vari tipi - Caratteri differenziali - Rendimento e calcolo delle loro dimensioni principali - Accessori principali per il loro funzionamento e per aumentare il rendimento - Varie specie di focolari per combustibili - Gassogeni.
7. Pressione idraulica esercitata da una vena d'acqua contro una superficie piana e curva fissa o mobile - Perdita di carico dovuta all'urto, all'attrito, cambiamenti di direzione e di sezione.
8. Movimento dei fluidi aeriformi - Equazioni del moto e della continuità - Efflusso di un gas - Moto nei condotti - Efflusso e moto nei condotti dei vapori - Iniettori ed eiettori - Calcolo delle resistenze passive.
9. Teoria generale dei camini - Dati pratici ed applicazione della teoria al caso particolare del calcolo di un fumaiolo per caldaia a vapore fissa - Tiraggio naturale e forzato delle caldaie - Ventilatori - Loro calcolo.
10. Motrici idrauliche, espressione del lavoro - Turbine ed azione, ruote Pelton, caratteristiche principali e metodo di calcolo.
11. Motrici a vapore alternative - Principio dell'espansione multipla - Rendimento e calcolo - Distribuzione del vapore - Periodi principali e secondari - Studio della distribuzione - Diagrammi - Descrizione e teoria dei principali sistemi di distribuzione con o senza eccentrici.
12. Distribuzione di precisione con valvole e rubinetti - Macchine a vapore ad acquicorrente (tipo Stumpf) - Legge di variazione dei movimenti di torsione sull'asse motore.
13. Influenza dell'inerzia delle masse in movimento - Organi compensatori - Studio generale del bilanciamento delle macchine a vapore - Misura della potenza indicata e strumenti relativi.
14. Principali tipi di turbine idrauliche a reazione - Caratteristiche e metodo di calcolo.
15. Turbine a vapore - Principio dell'azione e della reazione - Salti di velocità e di pressione - Impiego del vapore surriscaldato - Speciale importanza dell'apparecchio di condensazione - Classificazione e descrizione dei tipi più conosciuti - Loro organi caratteristici e cenni sulla loro costruzione - Dati pratici di rendimento dei vari tipi di turbine - Schema di procedimento per il calcolo di una turbine a vapore - Tipi principali di condensatori.
16. Pompe idrauliche a stantuffo - Criteri di calcolo - Pulsometri - Iniettori ed eiettori - Pompe rotative - Metodi di calcolo.
17. Motori a combustione interna, sia a scoppio che ad introduzione di calore a pressione costante - Cicli teorici e cicli pratici a quattro e a due tempi - Cenni descrittivi sui tipi più conosciuti dei detti motori - Loro impiego - Dati pratici di rendimento - Schema di procedimento per il calcolo di uno dei detti motori.
18. Pompe centrifughe per basse, medie ed alte prevalenze - Tipi diversi - Metodi di calcolo - Pompa ad aria di condensatori - Tipi diversi - Metodi di calcolo.

7° — *Costruzioni civili.*

(Prova scritta).

1. Teoria del cemento armato - Leggi delle deformazioni - Calcolo di verifica e diretto degli elementi che comunemente s'impiegano nelle costruzioni - Travi - Solai - Colonne.

2. Tracciamento delle strade ordinarie e delle ferrovie - Limiti di pendenza Raggi delle curve - Strade nazionali, provinciali e comunali - Ferrovie - Tramvie - Principali dimensioni e forme del corpo stradale e relative opere d'arte - Movimenti dei materiali - Consolidamento dei terrapieni e delle trincee in terreni franosi - Opere di presidio contro le piene e le mareggiate.

3. Muri di sostegno - Ponti e viadotti - Fondazioni ordinarie e pneumatiche - Calcoli di resistenza - Armature - Gallerie - Tipi principali secondo la qualità dei terreni da attraversare - Metodi di attacco Perforazione ordinaria e meccanica.

4. Ponti metallici ed in legname e calcoli di resistenza relativi - Prove di materiali in officina - Prove statiche e dinamiche.

5. Idrografia - Fisica ed idrometria dei corsi d'acqua.

6. Correzione e sistemazione dei fiumi e torrenti ed opere di difesa relative - Imboschimento - Briglie - Arginature - Bacini di ritenuta.

7. Canali di navigazione, di irrigazioni ed industriali - Opere di arte relative.

8. Allacciamento, derivazione e distribuzione delle acque potabili - Canalizzazione nelle città - Fognature.

9. Bonificazioni - Colmate naturali ed artificiali - Prosciugamento meccanico - Canali di scolo - Fognature dei terreni.

10. Opere marittime - Moli e dighe - Scali Darsena - Bacini di raddobbo - Scivoli per idrovolanti - Ormeggi - Fari e fanali - Boe.

11. Costruzioni civili e rurali - Edifici pubblici - Hangars - Calcoli statici relativi alle varie parti degli edifici.

12. Volte e soffitti - Solai - Pavimenti - Coperture - Incavallature e centine in legno ed in ferro - Teorie - Pensiline - Pozzi neri.

13. Riscaldamento, ventilazione ed illuminazione degli edifici.

8° — *Analisi quantitativa.*

(Prova pratica).

Consiste nella separazione e nel dosaggio di due elementi (uno di natura basica ed uno di natura acida) contenuti in una soluzione acquosa.

A ciascun candidato verrà distribuito un certo volume di una stessa soluzione acquosa, contenente cioè gli stessi elementi, ma in proporzioni differenti.

9° — *Disegno di macchine.*

La prova consiste nel calcolare sommariamente e disegnare, seduta stante, e secondo i dati che verranno forniti dalla Commissione, organi elementari di macchine, o macchinari completi non molto complessi.

10° — *Disegno di architettura.*

La prova consiste nel disegnare qualche particolare di costruzioni civili, o qualche opera completa semplice, o qualche elemento di decorazione nei vari stili architettonici.

11° — *Chimica tecnologica.*

(Prova scritta).

1. Combustibili solidi, liquidi e gassosi - Loro potere calorifero Carboni fossili Lignite-torba, petrolio e derivati - Distillazione frazionata - Catrami minerali e vegetali; loro composizione fondamentale.

2. Carburanti per motori a scoppio Caratteristiche delle benzine per motori a scoppio - Composizione qualitativa - Determinazioni analitiche.

3. Carburanti sintetici moderni - Benzine di craking - Uso del benzolo e dell'alcool etilico Ricerca qualitativa dei possibili componenti di un carburante moderno - Sostanze antidetonanti - Teorie moderne sugli antidetonanti - Loro natura chimica.

4. Idrogeno - Elio - Misura della densità - Determinazioni analitiche - Combustibili gassosi: gas povero, gas d'acqua, gas d'aria, gas illuminante.

5. Lubrificanti - Teoria della lubrificazione - Lubrificanti solidi e liquidi - Oli minerali e vegetali - Loro composizione e loro proprietà.

6. Oli minerali in uso per la lubrificazione dei motori - Determinazione della viscosità e dell'infiammabilità con gli apparecchi Engler e Pensky-Martens - Acidità minerale o organica: loro determinazione analitica.

7. Oli lubrificanti vegetali e animali - Olio di ricino; sua composizione - Determinazione delle sue proprietà fisiche - Numero di saponificazione - Olio di lardo - Grassi consistenti.

8. Vernici - Composizione delle principali vernici - Vernici grasse e volatili - Ingredienti delle vernici grasse e volatili - Fabbricazione - Proprietà - Analisi chimica e prove tecnologiche.

9. Vernici tenditela a base di eteri cellulosi - Concetti e proprietà fondamentali per la preparazione delle vernici a tendere - Solventi volatili, solventi pesanti, diluenti, plastificanti - Fabbricazione e proprietà - Analisi chimiche e prove tecnologiche.

10. Metalli - Studio chimico fisico - Punti critici di trasformazione - Curve di raffreddamento - Stati allotropici - Principali metalli che s'impiegano nelle costruzioni.

11. Leghe metalliche - Diagrammi a due, tre o più componenti - Miscugli e temperature eutettiche - Soluzioni solide - Composti metallici - Uso del picroscopio metallografico.

12. Leghe ferro-carbonio - Diagramma di Roozeboom - Acciai ordinari e speciali - Principali costituenti strutturali dell'acciaio - Trattamenti termici e loro effetto sulla struttura e sulla resistenza degli acciai - Ghise.

13. Metallurgia del ferro e dell'acciaio - Minerali, forni per fusione e per trattamenti - Ferro - Leghe - Analisi chimica qualitativa e quantitativa degli acciai ordinari e speciali.

14. Metallurgia e proprietà del rame, dello zinco, dello stagno - Leghe - Ottoni, bronzi, leghe speciali - Diagrammi relativi - Altri metalli pesanti.

15. Metalli a leghe leggere - Alluminio e magnesio; loro minerali, metallurgia e proprietà generali in confronto con i metalli pesanti - Analisi chimica - Corrosione e mezzi difensivi contro la corrosione.

16. Tessuti - Differenti fibre impiegate e loro proprietà - Lino, seta, cotone, canapa - Confronto delle caratteristiche fisiche - Appretto Colle animali e vegetali.

17. Legnami che s'impiegano nelle costruzioni - Natura delle varie essenze e loro proprietà - Confronto fra le caratteristiche fisiche e meccaniche dei vari legnami Stagionatura - Impregnazione - Verniciatura - Struttura del tronco e importanza delle varie parti - Difetti dei legnami.

18. Materiali cementizi - Calci - Cementi - Analisi chimiche e saggi tecnici - Calcari, pozzolane.

19. Acque - Acque potabili - Criteri per giudicare la potabilità di un'acqua Acque per radiatori Durezza delle acque - Sistemi e procedimenti per correggere la durezza delle acque.

20. Esplosivi - Teoria degli esplosivi Potenza teorica - Calore di esplosione e temperatura dei gas che si formano nella esplosione - Volume e pressione dei gas - Velocità di esplosione - Esplosivi dirompenti Esplosivi di lancio - Caratteristiche dei vari e più importanti tipi di esplosivi - La sintesi dell'acido nitrico e dei nitrati dell'azoto atmosferico.

12° — *Lingue estere.*

(Prova scritta).

Le prove di lingue estere consisteranno in traduzioni di brani di argomenti di carattere tecnico, tolti da riviste francesi, inglesi e tedesche.

E' obbligatoria la sola traduzione dal francese mentre quelle dal tedesco o dall'inglese sono facoltative.

Per le prove è permesso l'uso del vocabolario.

(4019)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* — ROSSI ENRICO, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato G. C.